

D.R. n. 1283

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 8 dello Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTO** l'art. 9 della Legge 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii;
- VISTO** il *“Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010”*, già emanato con D.R n. 511/2017;
- VISTO** il Programma triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2021 e, in particolare, l'azione *E.4 – Integrazione del Fondo per la Premialità art. 9, l. 240/2010*;
- VISTO** il Piano Strategico di Ateneo 2021-2023 e, in particolare, l'Azione *2.2 Valorizzare il capitale umano nel processo di cambiamento organizzativo, in risposta alle nuove sfide dell'offerta formativa, della ricerca e della terza missione*;
- VISTO** il *“Regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali ed internazionali di eccellenza”*, emanato con D.R. n. 871 del 4 agosto 2022
- RAVVISATA** la necessità di riformulare le previsioni contenute nel *“Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010”*, già emanato con D.R n. 511/2017, al fine di garantire, mediante l'abrogazione delle stesse ed una più puntuale regolamentazione della relativa disciplina, la concreta attuazione delle strategie di Ateneo;
- RAVVISATA** altresì, la necessità di adottare una regolamentazione organica in merito alla erogazione delle premialità;
- VISTO** il D.R. n. 1086 del 01/12/2021 di nomina della Commissione per la modifica del Regolamento del Fondo della premialità *ex art. 9 della legge 240/2021*, al fine di adeguare la disciplina dei criteri di erogazione degli incentivi in argomento;
- VISTI** gli esiti dei lavori della predetta Commissione e, in particolare, la bozza del nuovo Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9, Legge 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii);
- VISTO** il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 01 dicembre 2022;

**PRESO ATTO** della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2022;

## DECRETA

Art. 1) È emanato il “*Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9, Legge 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii)*”.

Art. 2) Per gli effetti, il previgente “*Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010*”, già emanato con D.R n. 511/2017, è abrogato;

Art. 3) Il Regolamento di cui all’art. 1, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale di Ateneo.

Bari, 5 dicembre 2022

IL RETTORE

*Prof. Ing. Francesco CUPERTINO*



Firmato digitalmente da:  
CUPERTINO FRANCESCO  
Firmato il 05/12/2022 10:26  
Seriale Certificato: 1635484  
Valido dal 19/07/2022 al 19/07/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

# **Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9 Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.)**

## **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità di professori e ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. (d'ora in poi Legge 240/2010), di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno, in servizio al momento della presentazione della domanda, in relazione agli **impegni**, ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento, in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestionale, nonché in relazione ai **risultati** conseguiti in attività didattica e di ricerca e terza missione e a condizione che gli stessi non siano già remunerati.
3. Inoltre, considerata la particolare valenza strategica dei programmi di ricerca di alta qualificazione promossi dall'Unione Europea o dal MUR aventi il Politecnico di Bari come Hosting Institution (HI), e con l'intento di favorire l'incremento del numero di proposte di tali progetti di eccellenza, viene disciplinata l'erogazione di compensi incentivanti, l'attribuzione di spazi per la ricerca, la chiamata diretta e l'incentivazione nella didattica a favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, che sono responsabili, in qualità di **Principal Investigators (PI)** dei progetti nazionali ed internazionali di eccellenza, così come definiti nel successivo Capo III.

## **Art. 2 - Costituzione del Fondo per la premialità**

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le seguenti risorse finanziarie:
  - a) fondi derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti e ricercatori (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);
  - b) fondi derivanti dalle somme dell'incentivo *una tantum* eventualmente non distribuite (art. 29, comma 19 della Legge 240/2010);
  - c) fondi derivanti dalle risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 240/2010);
  - d) fondi derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165);
  - e) fondi derivanti da ulteriori risorse appositamente stanziati dall'Ateneo;
  - f) contributo finanziario riconosciuto a valere sul costo delle ore lavorative dedicate dal Principal Investigator alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato dal personale, secondo quanto disciplinato dal Capo III, destinato a finanziare in via esclusiva le finalità di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Non contribuiscono alla costituzione del Fondo le risorse derivanti da prestazioni conto terzi, disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo.
3. La consistenza del Fondo è accertata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce annualmente le risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Fondo, definendo:
  - a) le risorse riservate agli incarichi per attività aggiuntive di ricerca, didattica, terza missione e gestionale, di interesse dell'Ateneo e dei Dipartimenti, di cui al Capo I del presente regolamento;
  - b) le risorse riservate alla premialità per risultati conseguiti in attività didattica, di ricerca e terza missione di cui al Capo II del presente regolamento.
5. Le risorse di cui al comma 1, lettera f) sono specificamente disciplinate dal Capo III.

## **Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla premialità**

1. Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo di cui all'art. 1 i professori ed i ricercatori che:

- a) avendo presentato nell'anno solare precedente la domanda per l'attribuzione dello scatto stipendiale, all'esito del procedimento di verifica, non abbiano conseguito la progressione economica;
- b) nei tre anni solari precedenti abbiano commesso violazioni del codice etico che abbiano comportato l'erogazione di sanzioni disciplinari di cui all'art. 38 del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari;
- c) non abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo, o che, nel medesimo periodo, abbiano ricevuto una valutazione negativa all'esito della verifica di cui all'art. 6 del "Regolamento recante norme sullo stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo";
- d) risultino, nel triennio solare precedente, nella condizione di non aver conferito nel Catalogo di Ricerca di Ateneo almeno tre prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di valutazione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore Concorsuale di appartenenza;
- e) nel triennio accademico precedente abbiano totalizzato una percentuale di presenze effettive alle adunanze del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono inferiore al 70% al netto delle assenze giustificate;

I periodi sopra elencati si intendono decorrere a partire dalla data della presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso aggiuntivo.

2. La verifica della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1 è svolta dai competenti Uffici dell'Ateneo.

#### **Art. 4 - Ammontare massimo della premialità e trattamento fiscale**

1. I compensi aggiuntivi sono compatibili con altre forme di retribuzione aggiuntiva e di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, nel limite massimo complessivo della retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri carico ente, per anno solare.
2. In ogni caso, i compensi aggiuntivi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii..
3. Il controllo sul rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 è svolto dai competenti Uffici dell'Ateneo, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti i limiti stessi. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 2.
4. Tutti i compensi corrisposti di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Le risorse destinate a tali compensi devono inoltre comprendere gli oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione.
5. Ai professori e ricercatori è consentito optare per la trasformazione dei compensi aggiuntivi, in tutto o in parte, in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento. In questo caso, l'importo non è assoggettato alle ritenute di cui al comma 4.

### **CAPO I**

#### **PREMIALITA' PER INCARICHI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE**

#### **Art. 5 - Modalità di utilizzo della quota del Fondo di premialità di cui all'art. 2, comma 4, lettera a)**

1. La premialità di cui al presente Capo è finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di

ricerca, didattica, terza missione e gestionale di rilevanza generale e strategica per l'Ateneo e per i Dipartimenti, oggetto di specifici incarichi formalmente conferiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. E' consentita la cumulabilità della premialità relativa a più incarichi conferiti.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri ordinari come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi alla didattica non possono riguardare affidamenti di corsi di insegnamento o attività integrative che siano già disciplinati da appositi regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 6 - Modalità di individuazione degli incarichi**

1. Le tipologie di incarichi di interesse di Ateneo e dei Dipartimenti oggetto di premialità sono individuate annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento, per i soli incarichi d'interesse dei Dipartimenti. A tal fine, vengono presi prioritariamente in considerazione gli incarichi di Prorettore, di Delegato del Rettore, di componente del PQA, di Coordinatore di Corso di Studi e loro vicari, di Coordinatore di Corso di Dottorato, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore SCUDO. Possono essere presi in considerazione ulteriori incarichi conferiti dal Rettore su temi/progetti di interesse strategico per l'Ateneo, ed ulteriori cariche previste dallo Statuto.
2. Per ognuno degli incarichi oggetto di premialità di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, stabilisce:
  - Obiettivi;
  - coefficiente che ne misura la gravosità in termini di impegno richiesto;
  - importo, sulla base del coefficiente di gravosità.

Il provvedimento di conferimento, adottato dal Rettore, contiene, altresì, le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e il soggetto valutatore.

3. In considerazione degli incarichi di cui al comma 1, l'ammontare del compenso aggiuntivo per il singolo incarico è determinato in funzione del coefficiente di gravosità di cui al comma 2, ripartendo proporzionalmente la quota del Fondo di premialità di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), stanziata dal Consiglio di Amministrazione per l'anno corrente. In ogni caso, tale compenso deve essere congruo per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

#### **Art. 7 - Modalità di attribuzione dei compensi**

1. Ciascun professore o ricercatore a tempo pieno a cui è stato assegnato un incarico aggiuntivo con le modalità di cui all'art.6, nella finestra temporale definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, presenta al Rettore domanda per l'attribuzione del relativo compenso, corredata da una relazione sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. In base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, il soggetto valutatore formula al Rettore una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dell'incarico. In caso di valutazione positiva, il Rettore provvede alla liquidazione dei compensi mediante apposito decreto.
3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ammontare del compenso aggiuntivo di cui al comma 2 è attribuito proporzionalmente all'effettiva durata dell'attività svolta.
4. Le somme non erogate confluiscono nel Fondo di premialità relativo all'anno successivo, ad eccezione di quelle oggetto di restituzione in caso di mancato utilizzo delle stesse nel periodo di riferimento.

## **CAPO II**

### **PREMIALITA' PER I RISULTATI CONSEGUITI IN ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E TERZA MISSIONE**

#### **Art. 8 - Modalità di utilizzo della quota del Fondo di premialità di cui all'art. 2, comma 4, lettera b)**

1. La premialità di cui al presente Capo è finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo (premieria) a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione a documentati risultati conseguiti in attività di ricerca, didattica e terza missione sulla base di criteri premiali coerenti con gli obiettivi strategici di Ateneo, definiti dall'art. 9.
2. Negli anni in cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito capienza alla quota del Fondo di premieria di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), viene adottato un apposito bando che indice la procedura di valutazione per l'attribuzione del compenso aggiuntivo. Il bando stabilisce, in ragione delle risorse disponibili, il numero e l'importo delle premieria che possono essere attribuite.
3. I professori e ricercatori a tempo pieno presentano istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo, riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori previsti nel presente Regolamento.
4. Sono esclusi dall'assegnazione della premieria di cui al comma 1 il Rettore, il Prorettore vicario, i Direttori di Dipartimento, i beneficiari delle premieria di cui al Capo III, nonché coloro che sono stati beneficiari della premieria di cui al comma 1 per l'anno precedente.

#### **Art. 9 - Criteri di valutazione per l'assegnazione della premieria**

1. I criteri di valutazione dei risultati conseguiti in attività di ricerca, didattica e terza missione ai fini dell'attribuzione della premieria di cui all'art. 8 saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, insieme ai relativi punteggi massimi, che concorrono alla determinazione di un punteggio complessivo in centesimi.
2. La graduatoria sarà formulata per Dipartimento e la premieria sarà attribuita pro-quota sulla base di quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2.

#### **Art. 10 - Modalità di attribuzione della premieria**

1. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio per la formulazione della graduatoria sono effettuati da un'apposita Commissione nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione, composta da cinque professori e ricercatori a tempo pieno scelti tra coloro che non hanno presentato l'istanza di attribuzione del compenso di cui all'art.8. La commissione è integrata dal Prorettore alla Terza Missione per l'esame delle attività di terza missione.
2. Nella fase istruttoria della sua attività la Commissione si avvale dei competenti uffici dell'Ateneo.
3. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria in base ai punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 9. Le risorse rese disponibili dal bando sono attribuite, sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento del numero di premieria stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In caso di *ex-aequo* si darà priorità al docente con ruolo inferiore, e, in caso di ulteriore parità, al docente con minore anzianità nel ruolo.
4. La liquidazione delle premieria di cui al presente articolo avviene con decreto del Rettore.

### **CAPO III**

#### **INCENTIVAZIONE DEI PRINCIPAL INVESTIGATORS DEI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA**

#### **Art. 11 - Oggetto dell'incentivazione**

1. Il presente Capo ha come oggetto la definizione di forme di incentivazione a favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, che sono responsabili, in qualità di Principal Investigator (PI), di progetti aventi il Politecnico di Bari, d'ora in poi Poliba, come Host Institution (HI) e finanziati da specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, di seguito elencati:
  - a) progetti promossi dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di cui

al D.M. 28 dicembre 2015 n.963 e ss.mm.ii, quali;

- schemi di finanziamento dell'European Research Council (ERC), nelle diverse linee Starting Grants (StG), Consolidator Grants (CoG), Advanced Grants (AdG);
  - azioni Marie Skłodowska Curie (MSCA);
  - programma "Rita Levi Montalcini per giovani ricercatori";
  - progetti di ricerca a valere sul programma "*SIR-Scientific Independence of Young Researchers*";
- b) progetti selezionati sulla base di procedure competitive per lo sviluppo di attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021;
- c) progetti ERC Synergy (SyG).

#### **Art. 12 – Determinazione del compenso incentivante**

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo della Legge 240/2010, al PI, di cui all'art. 11, può essere riconosciuto un compenso premiale sia nel corso della durata del progetto sia al termine dello stesso. Tale compenso è erogato a valere sul contributo finanziario riconosciuto a valere sul costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o l'Amministrazione Centrale.
2. Al termine di ogni periodo di rendicontazione ed a seguito dell'incasso della relativa quota di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide se e in quale misura richiedere l'erogazione del compenso, rispettando i seguenti parametri:
  - a) una quota, fino al limite massimo del 50% del costo rendicontato delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, costituisce l'importo, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri riflessi ed IRAP, che può essere destinato all'incentivazione economica da attribuire al PI al termine di ogni periodo di rendicontazione; tale compenso non potrà, per ciascun anno di realizzazione del progetto, essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico ente.  
I compensi quantificati ai sensi della presente lettera, dopo aver detratto gli oneri riflessi ed IRAP, sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.  
Nel caso in cui il PI dichiari formalmente di rinunciare, anche parzialmente, all'incentivazione economica, la relativa quota potrà essere destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca, ad integrazione quindi della quota di cui al successivo punto b);
  - b) una quota, fino al limite massimo del 40% del contributo relativo ai costi indiretti, rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore, è destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca previste nell'ambito del progetto, con vincolo di destinazione a spese per il reclutamento di personale da impegnare in attività di ricerca e/o per l'acquisizione di attrezzature inventariabili.  
Tale quota sostituisce il prelievo effettuato dall'Amministrazione centrale sui costi indiretti, che, pertanto, non sarà applicato ai progetti di cui all'art. 11.
3. Il compenso incentivante di cui al presente articolo non è compatibile con le altre forme di premialità previste al Capo I e II del presente Regolamento o, comunque, di quelle erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, nel limite massimo complessivo della retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri carico ente, per anno solare.
4. In ogni caso, i compensi previsti nel presente Capo sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 13. Liquidazione del compenso incentivante**

1. La richiesta di pagamento del compenso incentivante di cui all'art. 12, è presentata dal PI al Rettore entro

12 mesi da ciascuna rendicontazione, specificando la modalità di erogazione di cui al successivo comma 2.

2. Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione, previa verifica dell'avvenuto accredito della tranches di finanziamento dall'ente finanziatore, è effettuato in un'unica soluzione, oppure ripartito in quote costanti lungo la durata residua del progetto.
3. Qualora, a seguito delle verifiche di secondo livello, risultino spese non ammissibili a finanziamento, a queste si fa fronte in maniera prioritaria mediante l'utilizzo della quota residua e non distribuita dei costi indiretti, di cui all'art. 12, comma b). Nel caso tali risorse risultano insufficienti, si attinge dalla quota residua, di cui all'art. 12, comma a), relativa al rimborso delle ore lavorative svolta dal PI nell'ambito del progetto.

#### **Art. 14 – Spazi per la ricerca**

1. Il PI può richiedere, per la realizzazione delle attività progettuali da svolgere al Poliba, l'attribuzione di specifici spazi anche per laboratori, nel rispetto della regolamentazione vigente e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento di appartenenza.

#### **Art. 15 – Chiamata diretta**

1. È facoltà dei PI vincitori di progetto di cui all'art. 11, richiedere al Rettore una chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato lettera b) della legge 240/2010, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 e ss.mm.ii.
2. La chiamata diretta, di cui al comma 1, non è ammessa per i progetti a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021 e ERC Synergy (SyG), in quanto non ricompresi nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 e ss.mm.ii.

#### **Art. 16 – Incentivazioni nella didattica**

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L. 240/2010 per i vincitori PI dei programmi di cui al presente Capo, il Rettore, su richiesta del PI, può prevedere una riduzione del carico didattico considerata la complessità delle attività gestionali connesse al progetto. Detta riduzione è pari a non più del 50%, sentito il rispettivo Dipartimento di appartenenza. Si supplisce all'eventuale monte-ore residuale non coperto dall'attività didattica del PI mediante personale di ricerca reclutato secondo forme e modalità previste dalla normativa vigente, attingendo ai fondi del progetto.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 17 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari ed entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione.
2. In deroga a quanto previsto al Capo I, per l'anno 2022, gli incarichi da assoggettare a premialità di cui all'art. 5, relativi a impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestionale di rilevanza generale e strategica per l'Ateneo e per i Dipartimenti, sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività svolte dal 01.10.2021 al 30.09.2022. La delibera specifica gli obiettivi dell'incarico, il coefficiente di gravosità, le modalità di valutazione, il soggetto valutatore, e l'importo, in analogia con quanto previsto dall'art. 6.
3. A seguito di apposita domanda da parte del titolare dell'incarico aggiuntivo, il compenso aggiuntivo per gli incarichi di cui al comma 2 viene attribuito in analogia con quanto previsto dall'art. 7.

4. Il presente Regolamento abroga le disposizioni contenute nel *“Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità”*, di cui al D.R. n. 511 del 09/11/2017 e nel *“Regolamento per l’incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali e internazionali di eccellenza”* di cui al D.R. n. 871 del 04/11/2022.